#### .

# Linee guida per richiesta pagamenti di spese legali - Aggiornate al 30-06-2020 -

#### INTRODUZIONE

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di ottimizzare il procedimento di pagamento di spese legali derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti del Comune di Firenze.

#### Sommario

## 1. Obiettivo delle linee guida

## 2. Soggetti destinatari

- 2.1 Soggetti difesi in proprio
- 2.2 Soggetti difesi da legale difensore
- 2.3 Legale difeso in proprio
- 2.4 Legale nominato distrattario

## 3. Modalità di richiesta pagamento

- 3.1 Pec
- 3.2 E-mail
- 3.3 Posta ordinaria
- 3.4 Notifica

## 4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento compresa la sua quantificazione

- 4.1 Dati anagrafici
- 4.2 Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2 2.4
- 4.3 Quantificazione rimborso

## 5. Modalità effettuazione del pagamento

Bonifico bancario

## 1. Obiettivo delle linee guida

Le presenti linee guida sono predisposte dalla Direzione Avvocatura del Comune di Firenze con lo scopo di facilitare i cittadini e i legali in caso di sentenze a loro favorevoli che dispongono il rimborso delle **spese legali di giudizio** da parte del Comune di Firenze. Si evidenzia che la Direzione Avvocatura è competente unicamente per il procedimento di pagamento delle spese legali derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo, e pertanto, le presenti linee guida delineano l'attività che la Direzione mette in atto per l'esecuzione di tali pagamenti, ma non disciplinano il pagamento delle spese in conto capitale ed interessi.

Il procedimento di pagamento si conclude nel termine di 120 giorni così come disposto dall'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669 (convertito con L. 28.2.97 n. 30 e successive modificazioni) secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."

## 2. Soggetti destinatari

I soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole da parte dell'Autorità giudiziaria competente, con condanna alle spese di giudizio a carico del Comune di Firenze, potranno procedere alla richiesta di pagamento.

Le tipologie di soggetti sono le seguenti:

#### 2.1 Soggetti difesi in proprio

Persone fisiche o giuridiche che si siano difese in proprio, senza il patrocinio di un Legale, nei casi consentiti dall'ordinamento. <u>Tali soggetti avranno diritto al rimborso delle sole</u> spese vive sopportate e liquidate dal Giudice in sentenza (contributo unificato –

anticipazioni). Occorre in altre parole, che le spese vive di cui si chiede il rimborso, siano menzionate espressamente nel dispositivo della sentenza.

## 2.2 Soggetti difesi da legale

Persone fisiche o giuridiche che si siano avvalse, per la propria difesa, di un legale difensore che provvederà alla richiesta delle somme liquidate.

Anche laddove la richiesta di pagamento pervenga (come di solito avviene) da parte dell'avvocato, <u>il pagamento avverrà comunque in favore della parte vittoriosa</u>, a titolo di rimborso spese di lite sostenute.

L'avvocato potrà richiedere che il pagamento avvenga direttamente in proprio favore, trattandosi di spese legali, solo dietro presentazione di delega alla riscossione delle somme liquidate nella sentenza, da parte del proprio cliente.

In alternativa, potrà essere presentata copia del mandato alle liti, riferito al procedimento di cui alla sentenza che si sta liquidando, purché contenga espressamente anche la facoltà "di riscuotere somme e rilasciare quietanza".

## 2.3 Avvocato difeso in proprio

Avvocato che si sia difeso in proprio ai sensi dell'art. art. 86 c.p.c.

All'avvocato difeso in proprio spettano i compensi, oltre alle spese generali e le spese vive, come liquidate dal giudice, ma non è dovuta l'IVA e conseguentemente neppure il contributo integrativo del 4%, essendo questo dovuto sull'effettivo volume d'affari IVA annuo dichiarato (art. 7 c. 3 Reg. att.).

In questo caso, infatti, siamo davanti ad un'ipotesi di autoconsumo di prestazioni di lavoro autonomo (ossia vi è coincidenza tra prestatore e committente) fuori campo IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72; non vi è pertanto alcun obbligo di fatturazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale, fermo restando l'onere dell'avvocato di emettere quietanza per le somme ricevute; le somme quietanzate sono comunque soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20%.

(Cfr. Agenzia Entrate, Parere di risposta all'interpello n. 914-47/2016 del 10.03.2016 – Risoluzione del 19.06.2006 n. 106 Agenzia delle Entrate)

## 2.4 Distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 cpc: legale distratta rio

Difensore con procura che, ai sensi dell'art. 93 cpc, abbia chiesto ed ottenuto dal Giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, la distrazione in suo favore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato. In altre parole, tale autorizzazione alla distrazione, deve essere espressamente menzionata nella sentenza.

Una volta avvenuto il pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale, l'avvocato distrattario dovrà trasmettere, all'Avvocatura del Comune di Firenze, copia della fattura intestata al proprio cliente e quietanzata a saldo, in cui sia esplicitamente indicato che il pagamento è avvenuto da parte della PA soccombente e che la stessa provvederà al versamento della ritenuta d'acconto.

Infatti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (si vedano in particolare risoluzione n. 106 del 19.9.2006 e circolare n. 203/E/1994) in caso di "sentenza con condanna delle spese <u>con distrazione a favore del legale</u> (pagamento dell'ente direttamente a quest'ultimo).....ai fini Iva l'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, già quietanzata a saldo, <u>con evidenziazione che il pagamento è stato effettuato dal soccombente</u>, a ciò vincolato per effetto della condanna contenuta nella sentenza".

## 3. Modalità di richiesta pagamento

La richiesta di pagamento delle spese legali potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

## 3.1 PEC

La richiesta di spese legali potrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <u>contabilita.avvocatura@pec.comune.fi.it</u> oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell'Ente <u>protocollo@pec.comune.fi.it</u>

#### 3.2 E-mail

La richiesta di spese legali potrà avvenire tramite e-mail al seguente indirizzo: ufficiocontabilita.avvocatura@comune.fi.it

#### 3.3 Posta ordinaria

La richiesta di spese legali potrà avvenire anche a mezzo posta ordinaria da inviare al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Direzione Avvocatura – Palazzo Vecchio Piazza della Signoria – Firenze 50122.

## 3.4 Notifica

La notifica della sentenza è la sola modalità di legge che permette alla parte vittoriosa, trascorsi inutilmente 120 giorni dal perfezionarsi della notifica, di attivare la fase esecutiva.

## 4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento

## 4.1 Dati anagrafici

Per provvedere al pagamento saranno necessari i seguenti dati della parte vittoriosa (ricorrente):

- Cognome e nome
- Codice fiscale/partita IVA
- Residenza o domicilio eletto ai fini del pagamento
- Indirizzo e-mail/PEC per inviare comunicazioni o, in alternativa, recapito telefonico.

## 4.2 Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2 – 2.4

Sarà necessario conoscere se il legale difensore di cui ai punti precedenti, si avvalga o meno del regime fiscale agevolato, cd. regime forfettario di cui all'art.1, commi 54-89 della legge 190/2014, al fine di verificare se l'importo da corrispondere comprenda o meno l'importo ai fini IVA.

### 4.3 Quantificazione rimborso

Il rimborso alla parte vittoriosa sarà effettuato in base al dispositivo del titolo esecutivo, a cui saranno aggiunti gli oneri di legge laddove dovuti. Quanto agli oneri di legge, in assenza di esplicita statuizione da parte del giudice, avverrà sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014.

Per quanto riguarda il rimborso IVA, si deve intendere sottoposto in ogni caso alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva.

In particolare, si ricorda, che il rimborso IVA non sarà dovuto in favore di soggetto che essendo titolare di partita IVA può esercitare il diritto alla detrazione ex. Art. 19 DPR n. 633/72 e quindi recuperare l'IVA pagata al proprio legale (In tal senso si è espressa sia la Suprema Corte, con sentenza n. 2529/2006, n. 1406/2007, n. 3968/2014 e in ultimo con

la n. 4674/2017, nonché l'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 91/E del 24 luglio 1998).

Il rimborso dell'IVA non sarà dovuto, altresì, nel caso in cui il legale difensore aderisca al regime fiscale agevolato, (cd. regime forfettario di cui all'art.1, commi 54-89 della legge 190/2014) e all'avvocato difeso in proprio.

## Di seguito le voci oggetto di rimborso:

## Compensi

Il rimborso è pari all'importo liquidato dal giudice a titolo di compenso professionale.

## Spese generali

Il rimborso spettante è pari di regola al 15% della somma liquidata dal giudice a titolo di compenso, salvo il caso in cui, il tenore del dispositivo ne escluda la rimborsabilità.

## Altre spese

Le spese sostenute dall'avvocato in nome proprio o per conto del cliente ed inerenti alla causa, possono essere rimborsate solo se liquidate dal giudice in sentenza.

## CPA – Cassa Previdenza Avvocati

Il rimborso del contributo previdenziale integrativo è attualmente pari al 4%, ed è calcolato sui compensi e sulle spese generali. Il contributo previdenziale integrativo - CPA – non è dovuto in favore dell'avvocato difeso in proprio, come specificato al punto 2.3

## Anticipazioni

Sono le somme dovute a titolo di rimborso per le anticipazioni fatte dal legale in nome e per conto del proprio cliente, regolarmente documentate e liquidate dal giudice in sentenza, si tratta quasi sempre di esborsi quali contributo unificato e marche da bollo. Tali somme non sono imponibili IVA né soggette a ritenuta IRPEF, ove dovuta.

#### **IVA**

Il rimborso dell'IVA, calcolata sui compensi, spese generali e CPA, è sempre dovuto tranne nei seguenti specifici casi:

- nel caso in cui la parte vittoriosa sia titolare di partita IVA e la vertenza inerisca l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione svolta dalla stessa
- legale difensore in regime forfettario
- avvocato difensore di sé medesimo
- avvocato distrattario difensore di soggetto titolare di partita IVA e la vertenza inerisca l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione di tale soggetto
- soggetto difeso in proprio

## 5. Modalità effettuazione del pagamento

La Direzione Avvocatura predispone gli atti amministrativi necessari alla liquidazione delle somme dovute a titolo di spese legali, in esecuzione delle sentenze di cui sopra, e di regola, il pagamento viene effettuato in favore della controparte, con bonifico bancario su IBAN intestato al beneficiario.

Laddove la parte non disponga di conto corrente bancario o postale, e salvo il rispetto delle norme per i pagamenti superiori a mille euro, il pagamento avverrà presso gli Uffici di Tesoreria dell'Amministrazione debitrice, in virtù delle norme di contabilità pubblica.

La Direzione Avvocatura trasmetterà comunicazione di emissione del relativo mandato di pagamento da parte della Direzione Risorse Finanziarie, con la quale il beneficiario potrà recarsi ad incassare la somma presso la Tesoreria del Comune di Firenze, che attualmente è Banca Intesa San Paolo (ossia presso qualsiasi agenzia del suddetto istituto bancario).

Seguono modelli richiesta pagamento.

Firenze, li 30 giugno 2020